SENATO DELLA REPUBBLICA

----- IX LEGISLATURA -----

6a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e Tesoro)

41° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 MARZO 1985

Presidenza del vice Presidente BERLANDA, indi del Presidente VENANZETTI

INDICE

«Proroga di taluni termini concernenti l'Amministrazione finanziaria e l'Amministrazione dei monopoli di Stato, nonchè disposizioni per il personale del lotto» (1002-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione con modifi-	ORCIARI (PSI), relatore alla Commissione
cazioni) PRESIDENTE: BERLANDA (DC)	PRESIDENTE: VENANZETTI (PRI) 9, 10 BEORCHIA (DC) 10 NEPI (DC), relatore alla Commissione 10 ORCIARI (PSI) 10 VITALE (PCI) 10

I lavori hanno inizio alle ore 11.

Presidenza del Vice Presidente BERLANDA

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Proroga di taluni termini concernenti l'Amministrazione finanziaria e l'Amministrazione dei monopoli di Stato, nonchè disposizioni per il personale del lotto» (1002-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Proroga di taluni termini concernenti l'Amministrazione finanziaria e l'Amministrazione dei monopoli di Stato, nonchè disposizioni per il personale del lotto», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Prego il senatore Orciari di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

ORCIARI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il testo del disegno di legge n. 1002, approvato da questa Commissione il 4 dicembre 1984, ha subito, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, un notevole cambiamento; nel provvedimento sono state inoltre inserite ulteriori proroghe di termini e misure già comprese nel decreto legge 22 dicembre 1984 n. 902, venuto a decadenza. In conseguenza di tale allargamento dell'oggetto del provvedimento, la Camera ha modificato lo stesso titolo del disegno di legge.

Il terzo comma dell'articolo uno, su richiesta del Governo, è stato parzialmente integrato e modificato. La sospensione della riscossione non viene infatti subordinata all'istanza del contribuente; si precisano inoltre le modalità secondo cui devono essere conteggiati i relativi carichi.

L'esonero dal pagamento di interessi e soprattasse per il tardivo versamento di quanto dovuto in base alla disciplina del condono, limitato nella originaria formulazione dell'articolo 2 ai versamenti corrispondenti alle dichiarazioni integrative effettuati entro il 31 dicembre 1982, viene esteso ai versamenti effettuati entro il 15 marzo 1983.

Il principale intervento operato dalla Camera sul testo trasmesso dal Senato riguarda l'articolo quattro, che prorogava di un biennio i termini per alcuni accertamenti e rettifiche, e la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza riguardanti la riscossione delle imposte complementari e suppletive relativamente ai tributi di cui al primo comma dell'articolo 31 del decreto-legge n. 429 del 1982, e di tutte le altre tasse ed imposte indirette sugli affari, comprese quelle abolite dalla riforma tributaria.

6^a COMMISSIONE

Nella scelta se concedere o meno tali proroghe, si bilanciano esigenze ugualmente valide: la tutela della certezza del contribuente, da un lato; la tutela degli interessi fiscali dello Stato, dall'altra. Il Senato, nella consapevolezza della eccezionalità dell'intervento di proroga, aveva ritenuto di dover tutelare l'interesse dello Stato; la Camera, con motivazione non meno apprezzabile ha ritenuto inopportuna la proroga, ed ha pertanto cancellato l'articolo quattro nella sua originaria formulazione.

L'articolo 3 del disegno di legge 1002-B contiene una serie di proroghe di termini interessanti l'amministrazione finanziaria, la motorizzazione civile, il personale del lotto, l'amministrazione dei monopoli.

Il primo comma dell'articolo conferma la proroga al 31 dicembre 1986 del termine per la soppressione di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette. La Camera ha ritenuto di cancellare la precisazione – del resto superflua – contenuta nella corrispondente norma del disegno di legge trasmesso dal Senato, circa la facoltà del Ministero di provvedere alla soppressione, prima della scadenza di tale termine.

Il secondo comma dell'articolo 3 estende il termine entro cui deve essere richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione e del foglio complementare agli uffici della motorizzazione civile da parte dei proprietari di autoveicoli dotati di impianto a gas già prima dell'introduzione del nuovo regime fiscale stabilito dalla legge 326 del 1985. Tale termine, prima indicato in 120 giorni a partire dall'entrata in vigore della legge 326, viene realisticamente portato dal 20 novembre 1984, al 30 aprile 1985; ciò permetterà a molti automobilisti di regolarizzare la propria posizione.

Anche il terzo comma dell'articolo 3 contiene la proroga di un termine, venuto a spirare il 31 dicembre 1984: quello entro cui, a norma dell'articolo 22, secondo comma della legge n. 528 del 1982, relativa all'ordinamento del gioco del lotto, (già prorogato al 31 dicembre 1984 con il decreto-legge 12 agosto 1983 n. 372) va operata l'immissione in servizio in soprannumero del personale del soppresso ruolo del lotto, in attesa che una nuova disciplina organica (il disegno di legge all'esame della Camera dei deputati, stampato 1634) corregga gli aspetti della legge 528 che hanno impedito una sollecita ristrutturazione del settore.

Il quarto ed il quinto comma dell'articolo 3 ricalcano una norma già contenuta nel citato decreto-legge n. 902 del 1984 venuto a decadenza, relativa alla proroga del termine – scaduto il 31 dicembre – per la corresponsione dell'indennità sostitutiva del trasporto diretto fino alle rivendite dei generi di monopolio; la proroga è al 31 dicembre 1985. Quanto alla ragion d'essere di tale indennità, va ricordato che la legge 384 del 1980 obbliga l'amministrazione a provvedere, a partire dal gennaio 1982, alla consegna diretta dei prodotti di monopolio agli esercizi. L'amministrazione ha incontrato notevoli difficoltà nella organizzazione di tale servizio, nel quadro della riorganizzazione della rete commerciale. Ciò ha comportato la necessità di successive proroghe rispetto alla scadenza originale, nonchè l'esigenza di compensare i rivenditori del costo del trasporto, ricadente sull'amministrazione, con una particolare indennità. Tale esigenza si ripropone ulterior-

6^a COMMISSIONE

mente, in attesa del riassetto organico dell'amministrazione dei monopoli previsto dal disegno di legge presentato dal Governo alla Camera il 13 aprile 1984 (stampato Camera n. 1633).

L'articolo quattro infine, concerne aspetti della disciplina del personale del lotto inclusi nel decreto legge n. 902 citato. Viene prevista in particolare l'assegnazione in due scaglioni agli uffici dell'amministrazione finanziaria dei dipendenti del lotto che risulteranno disponibili a seguito della chiusura delle ricevitorie per situazioni estreme di inagibilità (la chiusura deve essere limitata ai casi più gravi, per evitare una forte caduta di gettito erariale). Si stabilisce poi una disciplina transitoria, fino all'immissione nel ruolo dell'Amministrazione delle finanze, per le modalità di pagamento degli stipendi del personale del lotto, utilizzando i fondi della riscossione del gioco.

Invito pertanto la Commissione ad approvare il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Orciari per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

NEPI. Vorrei preannunciare il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana sul disegno di legge al nostro esame.

SEGA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo provvedimento si riprendono una serie di atti assunti dal Parlamento sia in relazione alla legge finanziaria, sia in relazione all'attività della Azienda dei monopoli di Stato, sia in relazione al servizio del gioco del lotto, sia infine in relazione all'introduzione di una nuova normativa in merito all'imposta di fabbricazione sui gasi liquefatti ed al superbollo.

Questi provvedimenti, presi singolarmente, si possono considerare necessitati, anche se si deve rilevare criticamente che questo appare il risultato di una serie di rinvii e di inadempienze clamorose da parte degli organi preposti ad attuare le leggi; mi riferisco alla indennità per il trasporto sostitutivo dei generi di monopolio che doveva essere realizzato mediante l'organizzazione di un moderno sistema di distribuzione. Non avendo realizzato questa rete distributiva si pensò, per un primo periodo, ad una indennità sostitutiva, via via prorogata fino al 31 dicembre 1985.

Mi riferisco poi al problema della riorganizzazione del gioco del lotto un provvedimento, esaminato in questa Commissione, approvato in sede deliberante dopo un lavoro in Comitato ristretto, provvedimento che doveva portare alla eliminazione della organizzazione arcaica e medievale del gioco del lotto e che invece, sulla base di precise responsabilità, a nostro parere dell'amministrazione delle finanze e dell'Azienda dei monopoli di Stato, non è stato in pratica attuato.

L'altra questione, che ci viene proposta quasi incidentalmente assieme alle altre proroghe, riguarda i nuovi termini entro i quali devono essere chiesti all'ufficio della motorizzazione civile l'aggiornamento, la segnalazione e la trasformazione della carta di circolazione e la registrazione della trasformazione dell'impianto di alimentazione del motore a gas di petrolio liquefatto o a metano. Ritengo che sia giusto approvare senz'altro la proroga dei termini previsti perchè molti automobilisti non hanno fatto in tempo – o non c'è stata sufficiente

informazione – ad avvalersi della possibilità di comunicare alla Motorizzazione civile che il veicolo veniva alimentato con GPL e di ottenere da essa l'autorizzazione ad installare l'impianto.

Gli argomenti del disegno di legge in esame mi forniscono l'occasione di riproporre una questione già sollevata da due interpellanze presentate ai Ministri delle finanze e dell'industria riguardo alla questione dei rifornimenti del gas di petrolio liquefatto alla rete dei distributori stradali. La situazione creatasi ha determinato una esasperazione generalizzata da parte di migliaia di automobilisti i quali all'inizio dell'anno hanno versato il superbollo previsto dalla legge 21 luglio 1984, n. 362, salvo poi a trovare sprovvista la rete dei distributori stradali del GPL per autotrazione e a vedersi quindi costretti ad alimentare il loro veicolo con la benzina, pur avendo pagato il superbollo di duecento mila lire. Oltre al danno economico - visti i maggiori oneri rappresentati dal costo della benzina rispetto al GPL - si sono verificati disagi fra gli automobilisti e gli autotrasportatori, costretti ad affrontare lunghe code per rifornirsi; i danni si sono inoltre allargati all'intero settore dei distributori, degli installatori e dei produttori degli impianti per l'alimentazione del GPL provocando una grave crisi con conseguenze anche sull'occupazione.

L'Italia non è interamente servita da stazioni di distribuzione del GPL (tranne l'Italia settentrionale e una parte dell'Italia centrale). Non so se conoscono tutti lo stato di esasperazione e di vera e propria rivolta e indignazione di migliaia di automobilisti, truffati dallo Stato che ha imposto un superbollo, salvo poi non riuscire a garantire gli approvvigionamenti del combustibile per il quale era previsto il bollo supplementare.

Ho seguito le notizie dai giornali, ma soprattutto ho visto le code di automobilisti in attesa di rifornimento ed ho ascoltato l'esasperazione dei distributori. Non siamo riusciti ancora a conoscere le vere cause della scomparsa del prodotto, che in genere vengono imputate al freddo, alla modifica del sistema di raffinazione in Italia, alla difficoltà di approvvigionamento e alla mancanza di depositi adeguati per un rifornimento consistente.

A fronte della situazione determinatasi, è impensabile non introdurre una norma che risarcisca in parte gli utenti per il superbollo pagato per i mesi in cui non è stato possibile usufruire del prodotto. Nelle interpellanze presentate ai Ministri delle finanze e dell'industria suggeriamo l'ipotesi di prorogare la validità del superbollo pagato per un periodo corrispondente alla interruzione degli approvvigionamenti.

In questa sede non intendo presentare emendamenti per non allungare ulteriormente l'*iter* del provvedimento che ha già «viaggiato» abbastanza tra la Camera e il Senato; tuttavia ritengo che occorra introdurre una norma di iniziativa governativa per risarcire gli utenti che hanno pagago inutilmente il superbollo e sono stati truffati.

Di fronte alle precise responsabilità del Governo, del Ministero delle finanze, dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, della Direzione generale per le entrate speciali del Ministero delle finanze – responsabilità che hanno provocato inadempienze a fronte delle quali si rende necessaria la proroga del termine, a causa dello stato di necessità

41° Resoconto sten. (7 marzo 1985)

determinatosi - dichiariamo la nostra astensione in merito al provvedimento.

È una astensione critica rispetto alla quale invitiamo il Governo a mantenere gli impegni, a disporre i provvedimenti, ad attuare le disposizioni contenute in queste leggi, in modo da evitare di trovarsi di fronte fra qualche mese a richieste di proroga.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ORCIARI, relatore alla Commissione. Non ho da aggiungere altro, signor Presidente.

LOMBARDI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo ringrazia il relatore e i senatori intervenuti nel dibattito, e fa presente che il disegno di legge, come è stato sottolineato dal senatore Sega, contiene disposizioni che ormai sono necessitate anche tenendo conto di provvedimenti ancora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Mi auguro che la Commissione voglia esprimere voto favorevole all'approvazione del disegno di legge; infatti, per la mancata conversione del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 902, abbiamo una situazione di difficoltà per sessantotto uffici i quali sono arbitrariamente tenuti aperti perchè ancora necessari per gli affari correnti e le attività imposte dal decreto Visentini.

Per quanto riguarda la questione del superbollo, il Governo si riserva di fornire chiarimenti in sede di risposta alle interrogazioni presentate dai senatori comunisti. In questo momento mi mancano gli elementi per poter dare una risposta anche perchè il problema è piuttosto di competenza del Ministero dell'Industria.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

- 1. Le disposizioni del quarto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, si applicano anche qualora successivamente alla data del 15 marzo 1983 siano divenuti definitivi decisioni, sentenze o accertamenti concernenti imposte sui redditi per periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di definizione in base alle quali gli uffici o i centri di servizio hanno provveduto alla liquidazione delle imposte dovute.
- 2. Le imposte sui redditi, dovute in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente alla data del 15 marzo 1983, per periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di definizione prive dei requisiti di

validità, sono iscritte a ruolo entro il termine del 31 dicembre 1988 previsto dal terzo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.

3. La riscossione delle imposte sui redditi relative a periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di definizione, iscritte a ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente al 15 marzo 1983, è sospesa fino alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative o alle istanze di definizione e comunque non oltre il 31 dicembre 1988. I relativi carichi saranno conteggiati, agli effetti degli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, e successive modificazioni, nell'anno in cui cesserà la sospensione e per la parte effettivamente posta in riscossione.

I primi due commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato della Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme con le modifiche accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Gli interessi e le sopratasse previsti nel quinto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, non si applicano per i versamenti delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative presentate entro il 15 dicembre 1982 eseguiti entro il 15 marzo 1983.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

1 Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'articolo 5, comma 68, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con

modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, è fissato al 31 dicembre 1986.

- 2. Sono fissati al 30 aprile 1985 i termini entro i quali devono essere richiesti all'Ufficio della motorizzazione civile l'aggiornamento della carta di circolazione e al pubblico registro automobilistico l'annotazione di tale aggiornamento sul foglio complementare relativamente alle autovetture e agli autoveicoli per i quali siano state effettuate modifiche prima dell'entrata in vigore della legge 21 luglio 1984, n. 362, riguardanti l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con metano, anche in alternativa alla alimentazione a benzina.
- 3. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 22 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è fissato al 30 giugno 1986.
- 4. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a corrispondere fino al 31 dicembre 1985 l'indennità di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692.
- 5. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma valutato in lire 15.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1985. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati e i successivi commi 2, 3, 4, 5, che sono stati introdotti dall'altro ramo del Parlamento.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme, con le modifiche accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

- 1. Il numero dei dipendenti del lotto che risulterà disponibile a seguito di provvedimenti di chiusura di ricevitorie per assoluta inagibilità costituirà un contingente formato su base provinciale, da immettere in servizio, con decreti del Ministro delle finanze, negli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, in due scaglioni, rispettivamente, alla data del 31 luglio 1985 e del 31 gennaio 1986.
- 2. Fino all'immissione del personale del lotto nei ruoli organici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, il trattamento economico spettante al detto personale è corrisposto dall'intendenza di finanza sede estrazionale, mediante ordinativi di pagamento a favore degli interessati. A tal fine, il Ministero delle finanze provvede all'accreditamento dei fondi necessari agli intendenti di

finanza, con aperture di credito ciascuna di ammontare non superiore a lire tre miliardi, in deroga al limite di valore di cui all'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, utilizzando i fondi del capitolo 2701 del relativo stato di previsione della spesa.

3. Gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni recate dal decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 902, restano validi e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni.

Metto ai voti i commi primo e secondo nel testo modificato dalla Camera dei deputati e il successivo terzo comma che è stato introdotto dall'altro ramo del Parlamento.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo insieme, con le modifiche accolte.

È approvato.

L'articolo 5 non è stato modificato dalla Camera dei deputati. L'esame delle modificazioni introdotte dalle Camere dei deputati è così esaurito.

Nel testo approvato dalla Camera dei deputati, il titolo del disegno di legge è stato così modificato: «Proroga di taluni termini concernenti l'Amministrazione finanziaria e l'Amministrazione dei monopoli di Stato, nonchè disposizioni per il personale del lotto».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il titolo di cui ho dato lettura.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche introdotte.

È approvato.

Presidenza del Presidente VENANZETTI

«Abrogazione dell'articolo 16 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 31, recante misure urgenti in materia tributaria» (1110), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Abrogazione dell'articolo 16 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 31, recante misure urgenti in materia tributaria», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Nepi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

NEPI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, il disegno di legge al nostro esame tende ad abrogare l'articolo 16 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 31. L'articolo 16 prevedeva prevedeva il limite di 10 litri di gasolio per gli autoveicoli adibiti a trasporto di persone o a trasporto misto e di 50 litri per quelli adibiti a trasporto di merci e per gli autobus, come quantitativi massimi che potevano essere consentiti per i veicoli che escono dal territorio nazionale.

Si tratta di una disposizione che tendeva ad evitare rifornimenti speculativi in un momento in cui assai alta era l'esigenza di contenere i consumi, anche per il gasolio. A questa disposizione ha però fatto seguito una serie di prese di posizione critiche in altri Paesi della Comunità, che minacciavano ritorsioni perchè era stata modificata una norma comunitaria. La stessa Commissione della Comunità europea ha ripetutamente richiamato il nostro Governo a rispettare gli obblighi imposti agli Stati membri dal Trattato di Roma, minacciando di investire della questione la Corte di giustizia.

Il disegno di legge corrisponde da un lato alla richiesta avanzata dalla Commissione della Comunità europea e dall'altro alla modificazione della situazione che si è avuta nel mercato interno dei prodotti petroliferi, situazione che aveva a suo tempo determinato questa disposizione.

Invito, pertanto, la Commissione ad esprimere voto favorevole su questo disegno di legge che è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VITALE. A nome del Gruppo comunista condivido le considerazioni del relatore ed esprimo voto favorevole sul disegno di legge.

BEORCHIA. Noi senatori democratici-cristiani condividiamo le motivazioni indicate dal relatore e preannunciamo il voto favorevole sul provvedimento.

ORCIARI. I senatori socialisti esprimiamo voto favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

L'articolo 16 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 31, è abrogato.

È approvato.

6^a Commissione

41° RESOCONTO STEN. (7 marzo 1985)

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici Dott. ETTORE LAURENZANO